



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1802/2021 del 08/10/2021

OGGETTO **Approvazione della spesa per il rimborso ad Agenzia Entrate Riscossione delle spese di notifica ex art. 4 comma 8 D.L. n. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018.**

Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Servizio Servizio Entrate

IL DIRETTORE

PREMESSE Richiamato:

l'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018 che prevede l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto presentavano un importo residuo fino a mille euro;

l'art. 17 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 il quale stabilisce che restano a carico dell'Ente impositore le quote correlate alla notifica delle cartelle di pagamento nel caso in cui il ruolo venga annullato per provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità;

l'elenco di dettaglio delle partite annullate come più sopra descritto, scaricato dall'Area Riservata agli Enti del sito di Agenzia delle Entrate Riscossione, dal quale risulta la somma da rimborsare all'Agenzia medesima per spese di notifica;

l'art. 4 comma 8 del D.L. 41/2021 che ribadendo la debenza delle spese di notifica connesse alle pratiche annullate automaticamente per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2020 con importo residuo uguale o inferiore a euro mille alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018, introduce la possibilità di eseguire il rimborso all'Agenzia Entrate Riscossione delle relative spese di notifica in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo;

la nota dell'Agenzia Entrate Riscossione protocollo n. 2021-ADERISC-3014549-03129 datata 27 settembre 2021 avente oggetto "Istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018, inviata a mezzo PEC protocollata al n. 70306 in data 30 settembre 2021;

MOTIVAZIONE L'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che alla data di entrata in vigore del decreto presentavano un importo fino a euro mille.

A seguito di tale annullamento si determina l'inesigibilità ex lege delle partiche annullate, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'Ente impositore le spese sostenute dall'Agente della Riscossione (D.Lgs. n. 112/1999).

L'art. 17 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 prevede che le spese di notifica delle pratiche annullate a seguito di sgravio o di definitiva inesigibilità vengano poste a carico dell'Ente impositore.

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**
Pratica trattata da **Squercia Luca**

Conseguentemente con nota n. 2021-ADERISC-3014549-03129 datata 27 settembre 2021, Agenzia Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 12.660,90= quale rimborso delle quote relative a spese di notifica di pratiche automaticamente annullate ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018.

Verificata la piena coincidenza fra l'importo complessivo delle spese di notifica connesse alle pratiche annullate ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018 risultante dal dettaglio scaricato dall'apposita sezione del sito dell'Agenzia Entrate Riscossione e l'importo richiesto a rimborso.

Si ritiene pertanto doveroso procedere al rimborso della somma richiesta da Agenzia Entrate Riscossione.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal

presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018 che prevede l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto presentavano un importo residuo fino a euro 1.000,00=;

Art. 17 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 il quale stabilisce che restano a carico dell'Ente impositore le quote correlate alla notifica delle cartelle di pagamento nel caso in cui il ruolo venga annullato per provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità;

Art. 4 comma 8 del D.L. 41/2021 che ribadendo la debenza delle spese di notifica connesse alle pratiche annullate automaticamente per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2020 con importo residuo uguale o inferiore a euro mille alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, introduce la possibilità di eseguire il rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle relative spese di notifica in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo;

DETERMINA

DECISIONE

Approva la spesa di euro 12.660,90=, da liquidarsi in unica soluzione, quale rimborso a favore di Agenzia Entrate Riscossione relativo a spese di notifica afferenti ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1 dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana), che alla data del 24 ottobre 2018 presentavano un importo residuo fino a mille euro, automaticamente annullati ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. n. 119/2018.

Dà atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Il pagamento del rimborso di euro 12.660,90= verrà effettuato in rata unica utilizzando i relativi bollettini di pagamento pagopa trasmessi in allegato alla richiesta di rimborso di Agenzia Entrate Riscossione.

Movimenti contabili:

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**
Pratica trattata da **Squercia Luca**

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo/Articolo | Piano Finanziario | Soggetto | Movimento | Importo |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| U / Impegno | 2021 | 4164/999 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO | 1.03.02.16.999 | 43528 | | 12.660,90 |
| Missione e Programma | | | 01 04 | | | |
| CIG | | | | | | |
| CUP | | | | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2021 | | | |
| Centro di Costo | | | **03 Rilevato in liquidazione | | | |